



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTI: gli esiti della riunione tenutasi presso la Prefettura di Venezia il giorno 24/10/2024;

RITENUTO: opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi di Nave **THAON DI REVEL** della Marina Militare Italiana, nonché la sua permanenza agli ormeggi;

VISTO: il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con propria Ordinanza n.10/2023 in data 09 marzo 2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Durante il transito nei canali lagunari marittimi e durante la permanenza agli ormeggi della nave della Marina Militare Italiana **THAON DI REVEL**, sino al **05/11/2024**, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*) attorno alla nave, come sotto rappresentato dalla grafica, nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, ad eccezione di quelle della Guardia Costiera, dei servizi portuali, dei servizi tecnico nautici, delle forze di polizia e di soccorso.




Figura 1 - area di esclusione

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*